

# Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 15/08/2018

## E-fattura differita in scadenza il 20 agosto

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Con la conversione in legge del decreto dignità (decreto legge 87/2018) sono state confermate le proroghe relative all'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburanti. In particolare, dal 1° luglio 2018 tali cessioni devono essere fatturate elettronicamente se riguardano la benzina e il gasolio ad uso autotrazione e i cedenti sono soggetti diversi dagli esercenti gli impianti di distribuzione stradale (ad esempio grossista).

Nonostante la modalità di emissione sia diversa, le regole dettate dal Dpr 633/72 non sono state modificate, cosicché i cedenti possono anche scegliere di emettere un'e-fattura differita. Considerato che le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio, il documento differito riferito alle cessioni effettuate nel mese passato dovrà essere emesso (e trasmesso al Sistema di Interscambio, Sdi) entro il prossimo 20 agosto.

Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto Iva, infatti, consente l'emissione di un'unica fattura per certificare tutte le cessioni intercorse con il medesimo cliente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Le fatture da emettere nel mese di agosto però seguono la sospensione feriale degli adempimenti prevista dall'1 agosto al 20 agosto; pertanto, l'emissione dovrà avvenire entro il giorno 20.

L'emissione della fattura in modalità differita richiede che al momento delle cessioni, il cedente rilasci un documento, anche cartaceo, che riporti le informazioni di cui al Dpr 472/96 (recante la disciplina del documento di trasporto), tra cui: i dati delle controparti, la data dell'operazione e la qualità e la quantità dei carburanti acquistati. Tali dati, nell'ipotesi di fatturazione differita devono essere riportati obbligatoriamente nel corpo della fattura elettronica e, per i documenti di trasporto, è prevista l'apposita sezione nella parte «DatiGeneraliDocumento».

In particolare, occorre riportare il numero e la data del Ddt ed eventualmente il numero della linea della fattura elettronica a cui è associato il documento, ad eccezione dell'ipotesi in cui lo

stesso si riferisca all'intera fattura, in quanto in questo caso l' elemento non deve essere valorizzato.

Prima della compilazione del capo Ddt, è necessario inserire i dati generici del documento, indicando con il codice TD01 la circostanza che la trasmissione riguarda una fattura. Nel blocco "dati beni/servizi", occorre valorizzare il "CodiceTipo" con la dicitura "CARB", per poi compilare il campo "CodiceValore" con uno dei codice riportati a pag. 48 delle specifiche tecniche.

Inoltre, il cessionario può richiedere che nella fattura venga indicata la targa del veicolo a cui sono destinati i carburanti acquistati, al fine di attestare l'inerenza della spesa al reddito d'impresa. Con l'aggiornamento delle specifiche tecniche il dato deve essere riportato nella sezione "AltriDatiGestionali" del corpo dell'e-fattura, indicando nel campo "TipoDato" la stringa "Targa" e nell'elemento "RiferimentoTesto" il relativo numero.

P.L. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati